

Decreto recante "Modifica del decreto ministeriale 502276 del 6 ottobre 2022 – Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola – in relazione alle date di presentazione ed approvazione dei programmi esecutivi ed integrazione della disposizione riguardante il fondo di esercizio"

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, "recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013";

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021"Sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, e che abroga il regolamento (UE) n.1306/2013";

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, "che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione";

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 "che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)";

VISTA la legge 4 giugno 1984 n. 194 recante "*Interventi a sostegno dell'agricoltura*" che ha istituito il sistema informativo agricolo nazionale – SIN;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", ed in particolare l'articolo 4, rubricato "Adeguamenti tecnici e provvedimenti ammnistrativi di attuazione", ai sensi del quale "il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto... provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale";



VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165 recante "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2018 n. 617, recante "Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e loro associazioni";

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n.74, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132", come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 "Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

VISTO il decreto del Mipaaf n. 9361300, del 4 dicembre 2020, recante "*Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*", registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2021 al reg. n. 14;

VISTO l'art. 3 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;



VISTO il decreto ministeriale n. 502276 del 6 ottobre 2022, recante "Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle Op e AOP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola";

VISTO il decreto ministeriale n. 554709 del 29 ottobre 2022 recante "*Proroga della scadenza della data di presentazione dei programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola*";

VISTO il decreto direttoriale n. 652746 del 20 dicembre 2022 sulla pubblicazione della tabella nazionale dei programmi operativi delle OP ed AOP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola approvati;

VISTO il decreto direttoriale n. 656996 del 22 dicembre 2022, concernente le disposizioni per l'accertamento del valore della produzione commercializzata dichiarata dalle OP ed AOP nell'ambito dei programmi operativi del settore olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui al Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021;

VISTA la comunicazione della Commissione politiche agricole – conferenza delle regioni e delle province autonome – prot. 18220 del 11 gennaio 2023, con la quale si chiede una proroga al 25 febbraio del termine ultimo per l'approvazione dei programmi di esecuzione delle OP ed AOP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

RITENUTO necessario ed urgente modificare l'articolo 7, comma 4, comma 6 e comma 7 del decreto ministeriale n. 502276 del 6 ottobre 2022 ed integrare la disposizione riguardante il fondo di esercizio, di cui all'articolo 5 del citato decreto;

VISTA la comunicazione prot. n, 38373 del 25 gennaio 2023 con la quale è stata resa l'informativa alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

DECRETA

Articolo 1

1. All'articolo 5 del decreto ministeriale 502276 del 6 ottobre 2022, è aggiunto il seguente comma 4: "Il fondo di esercizio deve essere costituito ed approvato dall'Assemblea dei soci dell'Organizzazione beneficiaria entro la data del 25 febbraio di cui al comma 7, dell'articolo 7, del presente decreto, pena la mancata approvazione dei programmi esecutivi. Entro la medesima data deve essere costituito il conto corrente dedicato per la gestione del citato fondo. Per la sola annualità di esecuzione 2023, il fondo di esercizio può essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con ratifica nella prima Assemblea utile, pena la decadenza dell'aiuto."



- 2. All'articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 502276 del 6 ottobre 2022, la data del 10 febbraio 2023 è sostituita con quella del 10 marzo 2023.
- 3. L'articolo 7, comma 6 del decreto ministeriale 502276 del 6 ottobre 2022, è sostituito con il seguente "Nel caso di superamento da parte dei programmi di esecuzione, della dotazione finanziaria annuale dell'Unione europea, si opererà un taglio lineare dell'importo richiesto, per ricondurre la somma dell'aiuto all'importo di cui al comma 1, dell'articolo 4 del presente decreto".
- 4. L'articolo 7, comma 7 del decreto ministeriale 502276 del 6 ottobre 2022, è sostituito con il seguente "In relazione al comma 6, laddove le autorità competenti dovessero ritenere necessarie modifiche, entro il 25 febbraio 2023 l'organizzazione beneficiaria deve presentare, tramite il portale del SIAN, il progetto con le variazioni da apportare e l'eventuale rimodulazione finanziaria".

Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Francesco Lollobrigida

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD